



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496494

F +39 0461 496422

pec apac@pec.provincia.tn.it

@ apac@provincia.tn.it

web <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/>



Spettabili

Direzione Generale

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali della Provincia

Enti strumentali a carattere privatistico della
Provincia

Consorzio dei Comuni trentini

Comuni del Trentino

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A.

A.P.S.P.

Università degli Studi di Trento

Istituti di istruzione e formazione

Opera Universitaria di Trento

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui
e di miglioramento fondiario

Trentino Trasporti Spa

Dolomiti Energia Spa

A.S.I.S.

Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento

Accademia d'Impresa - Azienda Speciale della
C.C.I.A.A. di Trento

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento

Collegio dei Geometri

Collegio Periti Industriali della Provincia di Trento

Collegio dei Periti Agrari

Confindustria Trento

Associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Federazione Trentina della Cooperazione

Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio

Confesercenti del Trentino

CGIL del Trentino

CISL Trentino

UIL del Trentino

LORO SEDI

S506/2026

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di
protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto
della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Deliberazione della Giunta provinciale n. 251. Attuazione dell'art. 32, comma 1 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2: promozione della qualità del lavoro nei contratti pubblici attraverso l'individuazione della contrattazione collettiva di riferimento e relative condizioni economico-normative minime da applicare al personale impiegato nell'esecuzione dei contratti.

Si segnala a tutte le stazioni appaltanti e agli operatori economici interessati che, in data 24 febbraio us, **con deliberazione n. 251 la Giunta provinciale ha dato attuazione al disposto dell'articolo 32, comma 1 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, aggiornando le indicazioni precedenti risalenti al 2016.**

L'articolo 32, comma 1 della l.p. 2/2016

L'articolo 32, comma 1 citato dispone che: "1. Negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'eventuale contratto integrativo provinciale di riferimento."

In sostanza quindi l'articolo 32, comma 1 già citato prevede che:

- negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale (CCNL) e dall'eventuale contratto integrativo provinciale (CCPL) di riferimento;
- il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale fra i contratti stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, applicati in via prevalente sul territorio e strettamente connessi all'attività oggetto dell'affidamento;
- la Giunta individua le singole voci per specificare le condizioni economico-normative minime e le modalità per gestire eventuali differenze retributive.

Aggiornamenti

La delibera n. 251 aggiorna le regole per rafforzare le tutele dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici.

Accanto alla **revisione e all'ampliamento dei contratti di riferimento individuati per l'ambito dei servizi**, la deliberazione estende **l'applicazione delle garanzie anche al settore dei lavori pubblici**.

I contenuti della **deliberazione n. 1796 del 2016 e relativi allegati**, nonché della **deliberazione n. 1746 del 29 settembre 2023** sono pertanto da ritenersi **superati** con l'intervento della deliberazione n. 251.

In attuazione del dettato normativo sopra riportato quindi, con la deliberazione in oggetto la Giunta provinciale ha provveduto all'individuazione dei contratti collettivi nazionali di settore e, ove presenti, dei rispettivi accordi integrativi territoriali valevoli per la provincia di Trento eleggendoli a contratti di riferimento per i contratti pubblici di servizi e lavori.

L'**Allegato I** alla deliberazione definisce i **contratti di riferimento per l'ambito dei servizi**, mentre l'**Allegato II** si occupa dell'ambito dei **lavori pubblici**.

Per l'ambito dei servizi l'**Allegato I** individua i **contratti di riferimento in funzione del CPV** prescelto per l'affidamento e del codice ATECO che ad esso si correla.

Per l'ambito dei lavori l'**Allegato II** individua i **contratti di riferimento in funzione delle categorie SOA** cui sono ricondotte le lavorazioni dell'affidamento.

Si evidenzia che per il settore edile, l'**Allegato II** reca l'indicazione di più contratti di riferimento e ciò in considerazione del fatto che i contratti collettivi (nazionali e relativi integrativi territoriali valevoli per la provincia di Trento) specificamente individuati sono in grado di garantire complessivamente le medesime tutele economiche e normative.

Adempimenti dell'amministrazione aggiudicatrice

Nei documenti di gara le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare i contratti collettivi di lavoro di riferimento così come previsti dagli Allegati I e II da applicare al personale impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione, secondo le precise indicazioni contenute nella deliberazione.

Al fine di garantire la coerenza tra le prestazioni oggetto di affidamento e i contratti da adottare a riferimento, si precisa inoltre che, laddove nell'ambito del contratto siano rinvenibili **prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie, sussidiarie o comunque autonomamente scindibili, per ciascuna di esse va individuato e indicato lo specifico contratto di riferimento.**

A questo scopo l'**Allegato III** della deliberazione, quale estratto del capitolato speciale lavori, fornisce le disposizioni che debbono essere previste a riguardo nel capitolato speciale d'appalto e di cottimo per l'esecuzione di lavori pubblici - parte amministrativa.

Si raccomanda, in particolare per l'ambito dei servizi, **la scelta di un CPV strettamente aderente all'attività che si intende affidare**; ciò al fine di garantire che il CCNL e CCPL individuato dalla Giunta provinciale per lo specifico CPV prescelto sia adeguato alle prestazioni oggetto di affidamento.

In via residuale, qualora per uno specifico settore di attività non sia identificato il contratto di riferimento, spetta alla singola stazione appaltante l'individuazione del CCNL e CCPL di riferimento seguendo le indicazioni contenute in deliberazione.

Adempimenti dell'operatore economico partecipante

Negli atti di gara, la stazione appaltante richiede all'**operatore economico di assumere l'espresso impegno** ad applicare, in sede di esecuzione, **il CCNL e il CCPL di riferimento** individuati ed esplicitati nei documenti di gara.

In alternativa, l'operatore economico può dichiarare di impegnarsi ad applicare in fase di esecuzione **un CCNL (e CCPL ove esistente) di settore, diverso da quello di riferimento, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento e in aggiunta a corrispondere, se dovute, le condizioni economico-normative minime indicate in deliberazione (cd. indennità appalto e voci normative).**

Si precisa che, rispetto alla regola appena indicata, per il **settore dei lavori edili** la deliberazione contiene una fondamentale deroga: in tal caso, è richiesto all'operatore l'assunzione dell'espresso

impegno ad applicare in sede di esecuzione *tutte* le condizioni economiche e normative di uno dei contratti di riferimento (CCNL e relativi CCPL) indicati negli atti di gara (non solo quelle prese in considerazione ai fini della definizione dell'indennità appalto), ivi compresa l'obbligatoria iscrizione alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

Condizioni economico-normative minime

Al fine di stabilire in modo certo e prevedibile le condizioni economico normative minime da assicurare al personale impiegato nell'esecuzione dell'affidamento, **la deliberazione individua le voci economiche e le voci normative da considerare nel raffronto tra contratto di riferimento e il contratto, se diverso, applicato dall'operatore economico.**

Le voci economiche minime sono identificate come segue:

- a) retribuzione tabellare da CCNL e CCPL (importo totale indicato dalle tabelle retributive);
- b) mensilità aggiuntive previste da CCNL e CCPL;
- c) eventuali elementi perequativi e/o di garanzia, così denominati e previsti da CCNL o CCPL non già ricompresi nella retribuzione base;
- d) eventuali elementi/indennità/premi fissi aggiuntivi previsti da CCNL o CCPL, non già ricompresi nella retribuzione base;
- e) valorizzazione economica, in misura proporzionale alle prestazioni rese nell'ambito del contratto di appalto, del complessivo monte ore derivante da ex festività soppresse, riduzione dell'orario di lavoro (ROL) e monte ore di permessi individuali retribuiti, previsti dal contratto di riferimento, qualora di miglior favore rispetto al contratto applicato.

Tali voci concorrono alla definizione dell'indennità appalto.

Qualora le condizioni economiche del contratto di settore applicato dall'operatore economico (comprese le voci fisse dell'eventuale contratto aziendale) risultino inferiori alle medesime condizioni previste dal contratto di riferimento, l'aggiudicatario è tenuto a corrispondere al personale un'indennità appalto come sopra identificata.

Ne consegue pertanto che, qualora le voci economiche sopra identificate vengano incrementate, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, per effetto di rinnovi contrattuali del contratto applicato dall'operatore economico, la quota dell'indennità appalto riconosciuta ai lavoratori verrà conseguentemente rideterminata.

Tale indennità viene applicata:

- in misura percentuale sulla retribuzione complessiva oraria;
- deve essere indicata separatamente nel cedolino;
- concorre alla definizione della retribuzione base;
- viene corrisposta in proporzione alla prestazione lavorativa svolta nell'appalto;
- può tener conto di eventuali ulteriori voci retributive riconosciute al lavoratore a carattere continuativo per tutta la durata dell'appalto.

L'indennità appalto va tenuta in considerazione anche ai fini della determinazione del TFR spettante.

Nel caso di contratti pluriennali continuativi, eventuali rinnovi del CCNL e CCPL di riferimento comportano la rideterminazione della predetta indennità.

Oltre alle voci sopra indicate, al personale impiegato nel luogo di esecuzione del contratto devono trovare applicazione anche le seguenti **voci normative**:

a) applicazione, nei contratti di servizi, della "clausola sociale per il cambio appalto" eventualmente contenuta nel contratto di riferimento e/o CCPL qualora di miglior favore rispetto ai commi 2 e 4 dell'art. 32 della l.p. 2/2016;

b) integrazione economica a carico del datore di lavoro, per gli eventi di malattia, infortunio o maternità - intervenuti in vigenza di prestazione nell'ambito del contratto di appalto - come prevista dal contratto di riferimento, se di miglior favore rispetto al contratto applicato;

c) maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno o supplementare - relativi alle prestazioni rese nell'ambito del contratto di appalto - previste dal contratto di riferimento, se di miglior favore rispetto al contratto applicato;

d) la disciplina concernente il limite massimo annuale per lavoro supplementare per appalti di durata superiore all'anno, qualora inferiore a quello del contratto collettivo applicato dall'operatore economico;

e) nei contratti di servizi, la disciplina concernente il periodo di comporto utile al mantenimento del rapporto di lavoro nel caso di assenze dal lavoro per malattia per appalti di durata superiore all'anno, qualora di miglior favore rispetto a quello del contratto collettivo applicato dall'operatore economico.

Tabella indennità appalto

Per agevolare il calcolo dell'indennità appalto e supportare le imprese nella corretta formulazione dell'offerta economica, si rende disponibile sul sito <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/> la [tabella di calcolo](#) dell'indennità appalto.

La tabella viene messa a disposizione nell'ambito della documentazione di gara per agevolare gli operatori economici nella formulazione di un'offerta economica coerente con gli impegni da assumere in fase di esecuzione del contratto.

Le stazioni appaltanti non devono richiedere agli operatori economici di produrre detta tabella nell'ambito dell'offerta economica o comunque nell'ambito dei documenti da presentare in gara.

La produzione della tabella compilata potrà essere richiesta all'operatore economico, discrezionalmente in base alle valutazioni del RUP, in sede di verifica dell'anomalia e comunque laddove l'operatore economico abbia esposto un costo della manodopera inferiore a quello indicato negli atti di gara dall'Amministrazione.

In fase esecutiva la tabella opportunamente compilata potrà essere richiesta nell'ambito dei controlli posti in essere al fine di assicurare il corretto adempimento delle prestazioni, nonché in sede di accertamento ispettivo.

Ambito di applicazione

Le disposizioni della deliberazione n. 251 trovano applicazione a **tutti i contratti pubblici (incluse le concessioni)**, con l'**eccezione degli affidamenti aventi ad oggetto forniture senza posa in opera o servizi di natura intellettuale**.

Per chiarezza si precisa che la **deliberazione** è stata oggetto di pubblicazione in data 26 febbraio 2026 e in funzione della previsione transitoria ivi contenuta, che al punto 16) del deliberato stabilisce che "di stabilire che la presente deliberazione e i relativi allegati trovano applicazione alle decisioni a contrarre assunte a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione in oggetto", **trova applicazione alle decisioni a contrarre assunte a partire dal 27 febbraio 2026**.

In conclusione, considerata la portata fortemente innovativa del provvedimento nell'ambito dei contratti pubblici, si evidenzia che la sua attuazione sarà sottoposta ad un percorso di monitoraggio e controllo. Tale attività di verifica e confronto coinvolgerà attivamente le stazioni appaltanti e le parti sociali (anche attraverso le sollecitazioni del Tavolo di Lavoro per gli Appalti), al fine di valutare concretamente i primi esiti applicativi e individuare gli eventuali perfezionamenti necessari per garantire la massima efficacia e operatività delle tutele previste. Per eventuali segnalazioni restano pertanto disponibili i contatti dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti al seguente indirizzo apac@pec.provincia.tn.it

In aggiunta, si ricorda che eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate attraverso accesso alla piattaforma "L'Esperto risponde" disponibile al seguente link <https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/indexs.asp>. Si ricorda che i quesiti possono essere formulati esclusivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici. Le indicazioni per procedere alla registrazione sulla piattaforma sono rinvenibili al seguente link <https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/documenti/IstruzioniOperativeEspertoRisponde.pdf>

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE GENERALE
- avv. Antonio Tita -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).